

B. DS

Csm Roma 23/02/2017
Protocollo P 3290/2017



Consiglio Superiore della Magistratura

Decreto n° 2/2017

Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento, nonché il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.

M.D.G.		
Procura Generale della Repubblica - Salerno Ufficio di Registrazione		
N. 935	24 FEB 2017	
FOR Funzione	Rapsarfa Macroattività	RUO Attività
Fascicolo	Sottofascicolo	

Al sig. MINISTRO
della Giustizia
R O M A

Al Dipartimento dell'Organizzazione
Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Del Ministero della Giustizia
R O M A

Ai PRIMO PRESIDENTE
della Corte di Cassazione
R O M A

Ai PRESIDENTI
delle Corti di Appello
L O R O S E D I

Ai PRESIDENTI
dei Tribunali
L O R O S E D I

Ai PRESIDENTI
dei Tribunali per i Minorenni
L O R O S E D I

Ai PRESIDENTI
dei Tribunali di Sorveglianza
L O R O S E D I

e, p.c.

Al PROCURATORE GENERALE
presso la Corte di Cassazione
R O M A

Al PROCURATORE
NAZIONALE ANTIMAFIA
R O M A

Ai PROCURATORI GENERALI
della Repubblica presso
le Corti di Appello
L O R O S E D I

Ai PROCURATORI
della Repubblica presso
i Tribunali
L O R O S E D I



Csm	Roma	23/02/2017
	Protocollo	P 3290/2017

Ai PROCURATORI
della Repubblica presso
i Tribunali per i Minorenni
LORO SEDI

OGGETTO: Pratica num. 81/VV/2016 - Modifiche e correzione di errori materiali alla nuova Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti, per il triennio 2017/2019.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 22 febbraio 2017, ha adottato la seguente delibera:

"Premesso che con delibera plenaria del 25 gennaio 2017 è stata approvata la nuova circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2017/2019;

Ritenuto necessario procedere alla modifica di alcune disposizioni della citata circolare, correggendo alcuni errori materiali ovvero dei difetti di coordinamento;

Rilevato in particolare che:

L'art. 7, nell'indicare il contenuto del documento organizzativo generale, prevede alla lettera e): "...*previa consultazione del magistrato di riferimento per l'informatica, la relazione sullo stato dell'informatizzazione nell'ufficio, con l'indicazione del piano di sviluppo triennale da redigere sentito il referente distrettuale per informatica*". Detta disposizione dev'essere coordinata con la circolare sui Referenti distrettuali e magistrati di riferimento per l'innovazione e l'informatica, adottata con delibera del 26 ottobre 2016, che ha abrogato la previsione del piano triennale programmatico, dovendo pertanto essere espunto dall'art. 7, lettera e) il riferimento a tale piano.

Inoltre, rispondendo ad una esigenza di semplificazione degli adempimenti a carico del dirigente dell'ufficio, va disposta l'abrogazione dell'articolo 199, relativo alla "*relazione sulle modalità di utilizzazione dei giudici onorari e dei risultati conseguiti*", prevedendo all'articolo 7 un punto specifico relativo all'analisi dell'utilizzazione dei giudici onorari.


L'art. 64.1 prevede: "*Per le materie previste dall'articolo 3 decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, così come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, operano le sezioni specializzate in materia di impresa presso i Tribunali e le Corti d'appello di Bari, Bologna, Brescia, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia e presso i Tribunali e le Corti d'appello, aventi sede nel capoluogo di ogni regione, ove non esistenti nelle città sopra indicate, di Ancona, L'Aquila, Cagliari, Campobasso, Perugia, Potenza, Catanzaro e Trento*". L'art. 10, comma 1, del D.L. 23 dicembre 2013 n. 145, come convertito dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9, ha modificato l'art. 1, comma 1 bis, del D.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, prevedendo l'istituzione della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale e della Corte di Appello (sezione distaccata) di Bolzano; pertanto, il richiamato art. 64 dev'essere integrato con la previsione della sezione specializzata del Tribunale e della Corte d'Appello (sezione distaccata) di Bolzano.

L'art.135, comma primo, nel disciplinare la valutazione delle attitudini nei concorsi interni per posti che comportino la trattazione di procedimenti in materia di famiglia, lavoro, società, fallimento e impresa, stabilisce che "*Il criterio delle attitudini, nell'assegnazione di posti diversi da quelli indicati negli articoli 133 e 134 (e relativi, appunto, ai predetti procedimenti) prevale sugli altri criteri soltanto nell'ambito di un fascia di anzianità nel ruolo di otto anni*". Per mero errore, nel citato primo comma dell'articolo 135, non è stato richiamato anche l'art.132 relativo alla valutazione delle attitudini per l'ufficio GIP/GUP. E' quindi necessario riformulare l'art.135 in modo da estendere il regime di valutazione delle attitudini - previsto, come detto, per i concorsi interni per i posti che comportino la trattazione di procedimenti in materia di famiglia, lavoro, società, fallimento e impresa - anche ai concorsi per l'assegnazione dei magistrati all'ufficio GIP/GUP, come, peraltro, già previsto nella precedente circolare sulla formazione delle tabelle per il triennio 2014/2016.



B. DS

Com	Roma	23/02/2017
	Protocollo	P 3290/2017



Inoltre, l'art. 135, secondo comma, nel disciplinare i criteri di scelta del magistrato all'esito del concorso interno, valorizza l'anzianità di servizio nell'ufficio anche se nei limiti di una fascia di anzianità di ruolo non superiore a 4 anni. Invece, per i casi di trasferimento d'ufficio, l'art.160, secondo comma, della stessa circolare, prevedendo che *"la scelta cade sui magistrati con minore anzianità di ruolo"*, valorizza direttamente la maggiore anzianità di ruolo, senza attribuire rilevanza all'anzianità nell'ufficio. E' pertanto, necessario riformulare anche l'art.160 in modo da uniformare il regime di scelta del magistrato nel caso di trasferimento d'ufficio a quello previsto per i casi di trasferimento a domanda.

L'art. 143, intitolato *"Supplenza"*, disciplina l'inserimento del magistrato di nuova destinazione nell'ufficio, prevedendo nel secondo comma che: *"Nel tempo necessario per l'espletamento del concorso, il magistrato deve essere temporaneamente destinato in supplenza a uno qualsiasi dei posti vacanti, fermi i limiti previsti dagli articoli 114 e 115"* e nel terzo comma che *"La supplenza non può superare la durata di sei mesi, prorogabile per non più di una volta"*. L'indicazione dell'istituto della supplenza pare frutto di un mero errore materiale, atteso che la supplenza viene in rilievo nel caso di magistrati mancanti ovvero impediti, mentre nel caso di assegnazione temporanea a un posto vacante nelle more dell'espletamento di un concorso interno, trova applicazione l'istituto dell'assegnazione interna. Pertanto il riferimento alla supplenza dev'essere sostituito con quello dell'assegnazione.

Ai sensi dell'art. 211: *"Per i tribunali per i minorenni le proposte tabellari devono indicare i giudici onorari designati a comporre il collegio dell'udienza preliminare ai sensi dell'articolo 50 bis, secondo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, aggiunto dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, oltre che delle udienze dibattimentali penali, delle udienze di opposizione allo stato d'adottabilità e delle udienze civili"*. Il procedimento relativo alla dichiarazione dello stato di adottabilità è stato modificato per effetto della legge 28 marzo 2001 n. 149, che ha sostituito gli artt. 15, 16 e 17 della legge 14 maggio 1983 n. 184, disponendo che lo stato di adottabilità venga dichiarato dal tribunale per i minorenni in camera di consiglio con sentenza ed abrogando la previsione dell'opposizione allo stato di adottabilità disposto con decreto. Pertanto dev'essere eliminato l'inciso relativo a tale opposizione, frutto di un mero errore materiale, risultando esaustiva l'indicazione delle udienze civili anche per i procedimenti relativi alla dichiarazione dello stato di adottabilità.

L'art. 217 comma 4, in tema di esonero dei magistrati collaboratori nel coordinamento dell'ufficio del giudice di pace, prevede che *"Il provvedimento di esonero è adottato con variazione tabellare trasmessa al Consiglio Superiore della Magistratura, che delibera relativamente alla percentuale di esonero"*. La citata disposizione non pare di lineare lettura, dovendo essere riformulata, chiarendo che il provvedimento di esonero è adottato con variazione tabellare soggetta ad approvazione da parte del Consiglio Superiore della Magistratura.

Infine, rispondendo alla sopra evidenziata esigenza di semplificazione degli adempimenti a carico del dirigente dell'ufficio, va disposta l'abrogazione del comma 3 dell'art. 97, che prevede l'invio da parte del dirigente entro il 20 dicembre dei verbali delle riunioni sezionali.

Tanto premesso, il Consiglio

delibera

- l'abrogazione dell'art. 199 della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2017/2019;

- la riformulazione degli articoli 7, 64, 97, 135, 143, 160, 211, 217 della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti, per il triennio 2017/2019, nei seguenti termini:

Art. 7

1. Il documento organizzativo generale contiene:

a) la verifica della realizzazione degli obiettivi indicati nella tabella relativa al precedente triennio;



<i>Esme</i>	Roma	23/02/2017
	Protocollo	P 3290/2017

- b) l'individuazione degli obiettivi prioritari di miglioramento dell'efficienza dell'attività giudiziaria da perseguire nel nuovo triennio tra i quali va necessariamente inserito quello di ridurre la pendenza dei procedimenti che abbiano superato i termini di cui all'articolo 2, comma 2 bis, della legge 24 marzo 2001, n. 89 e delle scelte organizzative volte a realizzarli;
- c) la relazione sull'andamento dei settori amministrativi connessi all'esercizio della giurisdizione e della sua incidenza sul raggiungimento degli obiettivi programmati;
- d) l'analisi ragionata della ripartizione dei magistrati tra il settore civile e il settore penale, con indicazione delle esigenze dettate dalla qualità e quantità degli affari giudiziari, tenendo conto, per il settore civile, del rapporto numerico nella composizione delle sezioni o nella struttura delle singole posizioni tabellari e, per il settore penale, della ripartizione tra i magistrati con funzioni di Gip/Gup e quelli con funzioni dibattimentali e del rapporto tra udienze collegiali e monocratiche anche in relazione alle sopravvenienze di nuovi processi ed alle modalità di definizione degli stessi;
- e) l'analisi ragionata sulle modalità di utilizzazione dei Got e dei risultati conseguiti;
- f) la relazione sullo stato dell'informatizzazione nell'ufficio, previa consultazione del magistrato di riferimento per l'informatica;
- g) l'indicazione schematica delle variazioni rispetto alla tabella relativa al precedente triennio.

Art. 64

1. Per le materie previste dall'articolo 3 decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, così come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, operano le sezioni specializzate in materia di impresa presso i Tribunali e le Corti d'appello di Bari, Bologna, Brescia, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia e presso i Tribunali e le Corti d'appello, aventi sede nel capoluogo di ogni regione, ove non esistenti nelle città sopra indicate, di Ancona, L'Aquila, Cagliari, Campobasso, Perugia, Potenza, Catanzaro e Trento. Opera altresì la sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale e della Corte di Appello (sezione distaccata) di Bolzano.
2. Per il territorio compreso nella regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste sono competenti le sezioni specializzate presso il Tribunale e la Corte d'appello di Torino.

Art. 97

1. La proposta tabellare indica le modalità organizzative con le quali i Presidenti di sezione intendono realizzare lo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali all'interno delle sezioni e verificare l'andamento del servizio, allo scopo di raccogliere suggerimenti e approntare i più opportuni rimedi.
2. Ferma restando la facoltà di individuare le modalità più opportune per attuare detti scopi, è realizzato un incontro tra i magistrati assegnati alla sezione con cadenza almeno bimestrale, dandone tempestiva comunicazione al dirigente dell'ufficio, al quale è inviata una relazione sull'esito delle riunioni con allegati i relativi verbali.

Art.135

1. Il criterio delle attitudini, nell'assegnazione di posti diversi da quelli indicati negli articoli 132, 133 e 134, prevale sugli altri criteri soltanto nell'ambito di una fascia di anzianità nel ruolo di otto anni.
2. In tale fascia, a parità di requisiti attitudinali, il Presidente assegna il posto al magistrato avente maggiore anzianità di servizio nell'ufficio soltanto nell'ambito di una fascia di anzianità nel ruolo di quattro anni. In tale ultima fascia, nel caso di pari anzianità di servizio nell'ufficio, il Presidente assegna il posto al magistrato avente maggiore anzianità di ruolo.
3. Fuori da tale fascia prevale in ogni caso l'anzianità di ruolo.

Art. 143



Assegnazione interna

1. Il magistrato di nuova destinazione che non abbia ancora partecipato a un concorso per la copertura di posti vacanti è inserito nell'ufficio non appena vi prende possesso, con provvedimento di variazione tabellare e nel rispetto degli eventuali vincoli di settore.
2. Nel tempo necessario per l'espletamento del concorso, il magistrato è temporaneamente assegnato a uno qualsiasi dei posti vacanti, fermi i limiti previsti dagli articoli 114 e 115.
3. L'assegnazione non può superare la durata di sei mesi, prorogabile per non più di una volta.

Art.160

1. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma primo dell'articolo 159, la motivazione dà adeguatamente conto delle esigenze di funzionalità dell'ufficio che giustificano il provvedimento e dei criteri seguiti per l'individuazione dei magistrati da trasferire.
2. La scelta cade sui magistrati con minore anzianità di servizio nell'ufficio - anche operanti in settori diversi da quello di destinazione salvo che non vi ostino, sotto il profilo attitudinale od organizzativo, specifiche ragioni contrarie da indicare espressamente nella proposta di tramutamento - soltanto nell'ambito di una fascia di anzianità di ruolo di 4 anni. In tale ultima fascia, nel caso di pari anzianità di servizio nell'ufficio, la scelta ricade sul magistrato avente minore anzianità di ruolo. Fuori da tale fascia, la scelta ricade sul magistrato con minore anzianità di ruolo.

Art. 211

Per i tribunali per i minorenni le proposte tabellari devono indicare i giudici onorari designati a comporre il collegio dell'udienza preliminare ai sensi dell'articolo 50 bis, secondo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, aggiunto dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, oltre che delle udienze dibattimentali penali e delle udienze civili.

Art. 217

1. Il magistrato che collabora nelle attività di coordinamento dell'ufficio del giudice di pace può usufruire di un esonero parziale dall'attività giurisdizionale ordinaria in una percentuale determinata in relazione alla grandezza del predetto ufficio e al numero degli ausiliari nominati.
2. L'esonero non può essere superiore al 30% del carico di lavoro.
3. Il provvedimento di esonero indica le modalità relative alla concreta applicazione della riduzione del lavoro ordinario, che può consistere anche in una esenzione da specifiche attività, ed è riprodotto tra i criteri di assegnazione della sezione alla quale risulta assegnato il magistrato.
4. Il provvedimento di esonero è adottato con variazione tabellare soggetta ad approvazione da parte Consiglio Superiore della Magistratura.
5. Il dirigente dell'ufficio assicura la concreta applicazione dell'esonero.
6. L'esonero di cui al presente articolo non è cumulabile con ulteriori esoneri di cui il magistrato designato eventualmente fruisca."

SECRETARIO GENERALE
(Paola Piraccini)